
Programma operativo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige

Asse 1 “Ricerca e innovazione”, priorità di investimento 1a¹ e priorità di investimento 1b²

Primo bando dell’asse 1 “Ricerca e innovazione”, approvato con delibera della Giunta provinciale n. 1081 del 22 settembre 2015 -

Indicazioni metodologiche in merito alla determinazione delle opzioni di semplificazione in materia di costi (c.d. “Opzioni di Semplificazione dei Costi” - OSC)

Premessa

In linea generale, la Commissione ha inteso incoraggiare nella programmazione 2014-2020 in modo deciso il ricorso alla semplificazione in materia di costi, muovendo in particolare dall’analisi dei dati emersi dai controlli condotti dalla Corte dei conti europea³ sul 2012 e sul 2013 sui Programmi Operativi. Le raccomandazioni formulate dalla Corte stessa indicavano, in particolare, di estendere l’uso degli importi forfettari e dei pagamenti a tasso forfettario al posto del rimborso dei “costi reali” per ridurre la probabilità di errori e gli oneri amministrativi gravanti sui promotori dei progetti⁴.

Il quadro regolamentare del periodo di programmazione 2014-2020, ed in particolare l’art. 67 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013 prevede la possibilità di utilizzare, anche in forma combinata, le seguenti forme di rimborso delle sovvenzioni: *a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti; b) tabelle standard di costi unitari; c) somme forfettarie non superiori a 100 000 EUR di contributo pubblico; d) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.*

Inoltre, il comma 6 dello stesso articolo 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 attribuisce all’Autorità di Gestione l’onere di individuare il “(...) metodo da applicare per stabilire i costi dell’operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione”.

Ad eccezione della lettera a) dell’art. 67 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013, riferita al riconoscimento delle spese effettivamente sostenute, per le restanti forme di semplificazione occorre tenere in considerazione le previsioni di cui all’art 67 (5) dello stesso Regolamento che dispone che al fine di giungere alla quantificazione dei costi ammissibili e rimborsabili⁵ occorre fare riferimento a:

- a) *un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:*
- i) su dati statistici o altre informazioni oggettive;*

¹ La priorità d’investimento 1a promuove la realizzazione di progetti di ricerca scientifica applicata e la realizzazione di infrastrutture di ricerca.

² La priorità d’investimento 1b promuove la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione eseguiti in cooperazione tra imprese, o tra imprese e organismi di ricerca e diffusione della conoscenza (ad esempio università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca).

³ Dagli audit della Corte si è riscontrata infatti una significativa riduzione del tasso di errore in conseguenza dell’adozione di opzioni di costo semplificato; inoltre, il favore per lo strumento si lega alla riduzione degli oneri amministrativi per i Beneficiari, sia per le Autorità di gestione che per le Autorità di audit, agevolando e semplificando i processi di audit verifica e gestione e consentendo a tutti i soggetti coinvolti di dedicare il massimo delle energie e dell’attenzione al conseguimento degli obiettivi e sulla qualità dei risultati e delle realizzazioni finali.

⁴ Tra i vari interventi in tal senso può citarsi la Relazione Annuale della Corte dei Conti Europea sull’esecuzione del bilancio (GU C 331 del 14.11.2013).

⁵ Cfr. vedi anche “Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) Finanziamento a tasso forfettario, Tabelle standard di costi unitari, importi forfettari”, EGESIF 14-0017 del 06.10.2014.

- ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari; o
- iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
- b) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari;
- c) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
- d) tassi previsti dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun fondo.
- e) metodi specifici per determinare gli importi stabiliti conformemente alle norme specifiche di un fondo.

Pertanto, l'Autorità di Gestione di concerto con il Responsabile di Misura dell'Asse 1, individuato nella Ripartizione Innovazione, Ricerca e Università, hanno inteso cogliere tale opportunità nell'ambito del primo bando dell'Asse 1 del PO FESR 2014-2020, tramite l'applicazione in maniera combinata di tabelle standard di costi unitari ed i finanziamenti a tasso forfettario per i progetti di *"Ricerca industriale e sviluppo sperimentale"*. Tali opzioni sono applicate a due categorie di costo differenti e, in particolare, ai costi di personale (calcolati in base a tabelle standard di costi unitari) e ai costi indiretti/spese generali (calcolati a tasso forfettario, applicando una determinata percentuale al costo diretto del personale). Tale combinazione risulta necessaria al fine di rispettare la previsione riportata al comma 3 dell'art.67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 che presuppone che le opzioni semplificate *"si possono combinare unicamente se ciascuna opzione copre diverse categorie di costi"*. Nel dettaglio, le tabelle standard di costo unitario, riferite alla tipologia di interventi di ricerca sopra indicata, si applicano alle spese di personale di: ricercatori e ricercatrici, tecnici e tecniche e altro personale ausiliario purché impiegati nel progetto di ricerca⁶. Mentre, i costi indiretti/spese generali sono imputati ai sensi dell'articolo 68 (1) (b) del Reg. (UE) n. 1303/2013 in base ad un tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti per il personale per calcolare i costi indiretti.

In tale contesto si è ritenuto opportuno fare riferimento per la determinazione degli importi indicati nelle tabelle standard di costo unitario alle *"tabelle di costi unitari applicati dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario"* ai sensi dell'art. 67, comma 5, lettera c del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Nello specifico, l'Autorità di Gestione di concerto con il Responsabile di Misura dell'Asse 1 hanno preso in considerazione le tabelle di costi unitari utilizzate nell'ambito della legge provinciale n. 14 *"Ricerca e Innovazione"* del 13 dicembre 2006 e riportate nei relativi criteri di attuazione inerenti la promozione dell'innovazione approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 511⁷ del 5 maggio 2015. L'Autorità di Gestione di concerto con il Responsabile di misura hanno ritenuto opportuno utilizzare tali tariffe in considerazione della congruità delle stesse con i costi medi di personale sostenuti dai beneficiari in ambito provinciale a valere sui progetti di *"Ricerca industriale e sviluppo sperimentale"* finanziati negli ultimi anni sia a valere sulla legge provinciale ma anche a valere sul PO FESR 2007-2013. Nel paragrafo a seguire sono descritti nel dettaglio i costi di personale ammissibili riferiti a tabelle standard di costi unitari in coerenza con le tabelle standard di costi unitari definiti dall'Amministrazione provinciale nei criteri di attuazione della legge provinciale n. 14/2006 sopra citata.

Lo stesso bando rivolto anche alla presentazione di proposte progettuali nel campo della *"Ricerca scientifica"* prevede l'applicazione dell'articolo 68 (1) (b) del Reg. (UE) n. 1303/2013 ed, in particolare, l'applicazione di un tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti per il personale per calcolare i costi indiretti a valere sui costi indiretti/spese generali⁸.

⁶ Cfr. Art. 14 del bando approvato con delibera della Giunta provinciale n. 1081 del 22 settembre 2015.

⁷ Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige del 19 maggio 2015, n. 20, Supplemento n. 1.

⁸ Cfr. Art. 13 del bando approvato con delibera della Giunta provinciale n. 1081 del 22 settembre 2015.

L'applicazione delle tabelle standard di costi unitari, riportate nel primo bando dell'Asse 1 approvato con delibera della Giunta provinciale n. 1081 del 22 settembre 2015, sarà oggetto di un'attività di monitoraggio a conclusione degli interventi e di valutazione finalizzata a fornire ai livelli decisionali delle indicazioni puntuali sull'opportunità di replicare tali tabelle anche nei successivi bandi dell'Asse 1.

Le opzioni di costo semplificato utilizzate in maniera combinata nel primo bando dell'Asse 1 "Ricerca e innovazione" approvato con delibera della Giunta provinciale n. 1081 del 22 settembre 2015 a valere sulla priorità di investimento 1b⁹ relative a progetti di "Ricerca industriale e sviluppo sperimentale"

1. Spese di personale ammissibili riferite a tabelle standard di costi unitari

Nell'ambito del primo bando dell'Asse 1 del PO FESR 2014-2020, le spese di personale ammissibili riferite a tabelle standard di costi unitari riguardano, in particolare, i progetti di cooperazione nel campo della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale sostenuti da imprese in cooperazione tra loro o tra imprese e organismi di ricerca con riferimento a: ricercatori e ricercatrici, tecnici e tecniche e altro personale ausiliario purché impiegati nel progetto di ricerca. Fra le spese di personale rientrano anche i costi relativi ai/alle titolari, nonché ai soci e alle socie dell'impresa che partecipano all'attuazione del progetto di ricerca e sviluppo.

Per determinare le spese ammesse si utilizzano i seguenti parametri, secondo i criteri di attuazione della legge provinciale n. 14/2006 nell'ambito della promozione dell'innovazione:

a.1) per il calcolo delle spese di personale sono stabilite per gli occupati le seguenti tariffe fisse giornaliere, in base alla classificazione internazionale degli standard ISCO:

Categorie di attività	Unità di costo standard
Titolari, soci e socie, dirigenti e quadri	450,00 Euro
Collaboratori e collaboratrici con laurea o dottorato	300,00 Euro
Collaboratori e collaboratrici con diploma di maturità e per tecnici e tecniche	250,00 Euro
Collaboratori e collaboratrici amministrativi, lavoratori e lavoratrici non qualificati	125,00 Euro

Per la determinazione del costo orario, la quota giornaliera va divisa per otto e si intende comprensiva di oneri fiscali e sociali a carico del datore di lavoro. Inoltre, l'attribuzione dei collaboratori e delle collaboratrici di progetto alle rispettive categorie di attività sopra citate è subordinata all'effettiva attività da essi svolta nell'impresa e non alla rispettiva qualifica professionale.

a.2) Le ore lavorative ammesse per persona sono 8 al giorno e 1.720 (art. 68 del Reg. (UE) n.1303/2013¹⁰) all'anno e possono essere ammesse soltanto ore intere.

⁹ La priorità d'investimento 1b promuove la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione eseguiti in cooperazione tra imprese, o tra imprese e organismi di ricerca e diffusione della conoscenza (ad esempio università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca).

¹⁰ Secondo l'art. 68 del Reg. (UE) n. 1303/2013, i costi per il personale connessi all'attuazione di un'operazione si possono calcolare forfettariamente applicando la tariffa oraria ottenuta dividendo per 1720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati.

2. I costi indiretti/spese generali ammessi in base ad un calcolo forfettario

I costi indiretti sono imputati ai sensi dell'articolo 68 (1) (b) del Reg. (UE) n. 1303/2013 in base ad un tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti per il personale per calcolare i costi indiretti.

L'opzione di costo semplificato utilizzata nel primo bando dell'Asse 1 "Ricerca e innovazione" approvato con delibera della Giunta provinciale n. 1081 del 22 settembre 2015 a valere sulla priorità di investimento 1a¹¹ relativa a progetti di "Ricerca scientifica"

1. I costi indiretti/spese generali ammessi in base ad un calcolo forfettario

I costi indiretti sono imputati ai sensi dell'articolo 68 (1) (b) del Reg. (UE) n. 1303/2013 in base ad un tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti per il personale per calcolare i costi indiretti.

¹¹ La priorità d'investimento 1a promuove la realizzazione di progetti di ricerca scientifica applicata e la realizzazione di infrastrutture di ricerca.